



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
CAPITANERIA DI PORTO
GUARDIA COSTIERA
ORISTANO**

Piazza Capitanerie di Porto Guardia Costiera – Santa Giusta
- +39 078372262 – www.guardiacostiera.gov.it/oristano - cp.oristano@pec.mit.gov.it – cporistano@mit.gov.it

ORDINANZA N. (vedi stringa in alto)

**“CONFERIMENTO RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO NELL’AMBITO
DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI ORISTANO”**

Il Capo del Circondario marittimo di Oristano e Comandante del porto di Oristano:

- VISTA** la DIRETTIVA (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE;
- VISTO** il Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/89 della Commissione del 21 gennaio 2022 recante modalità di applicazione della Direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il metodo da utilizzare per il calcolo della sufficiente capacità di stoccaggio dedicata;
- VISTO** il Decreto Legislativo 08 novembre 2021, n. 197 afferente il recepimento della Direttiva sopra menzionata;
- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994, n. 84 “Riordino della legislazione in materia portuale” e successive modifiche ed integrazioni;
- PRESO ATTO** delle risultanze dell’incontro tenuto con l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna in data 10/05/2022;
- VISTA** l’Ordinanza n. 07/2015 datata 04 febbraio 2015 di questa Capitaneria di porto recante disposizioni in ordine al conferimento dei rifiuti;
- RITENUTO** necessario adeguare le locale normativa alle modifiche introdotte con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 197/2021 in precedenza richiamato, allo scopo di non rallentare ovvero interrompere la continuità dell’attività amministrativa senza creare nocumento e/o ritardo al regolare svolgimento del traffico marittimo;

ORDINA

**Articolo 1
Ambito di applicazione**

La presente ordinanza si applica a tutte le navi, indipendentemente dalla loro bandiera, che fanno scalo o che operano in un porto del Circondario Marittimo di Oristano, ad esclusione delle navi adibite ai servizi portuali ai sensi dell’articolo 1 paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2017/352 e delle disposizioni di cui all’art. 3 comma 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 27 aprile 2017, nonché delle navi militari e da guerra, delle navi ausiliare o di altre navi possedute o gestite da uno Stato, se impiegate solo per servizi statali a fini non commerciali.

Articolo 2

Definizioni

Si richiamano integralmente le definizioni contenute nell'art. 2 del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, allegato in stralcio alla presente Ordinanza per farne parte integrante (Allegato 1).

Articolo 3

Obbligo di notifica rifiuti

L'operatore delegato dall'Armatore o dal Comandante della nave, l'Agente raccomandatario o il Comandante della nave diretto verso un porto situato all'interno del Circondario marittimo di Oristano hanno l'obbligo della "notifica anticipata dei rifiuti".

Tale obbligo deve essere adempiuto mediante la trasmissione del modello in Allegato 2, attraverso l'utilizzo della piattaforma NMSW-PMIS ovvero a mezzo PEC itgos.nsw@guardiacostiera.gov.it in caso di malfunzionamento del citato sistema informatico.

La trasmissione deve avvenire:

- Con almeno 24 ore di anticipo rispetto all'arrivo se il porto di scalo è noto;
- Non appena è noto il porto di scalo, qualora le informazioni siano disponibili a meno di 24 ore dall'arrivo; o al più tardi al momento della partenza dal porto precedente se la durata del viaggio è inferiore alle 24 ore.

Sono esonerate dall'obbligo di notifica le sottoelencate unità:

- Navi di stazza inferiore alle 300 GT, ivi inclusi i pescherecci;
- Unità da diporto avente lunghezza inferiore a 45 metri;
- Le navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari che hanno ottenuto l'autorizzazione di cui al successivo art. 5;
- I mezzi che svolgono attività di raccolta e di trasporto dei rifiuti nell'ambito e per conto del proprio impianto portuale di raccolta e che ne costituiscono parte integrante.

Articolo 4

Conferimento dei rifiuti

Il Comandante di una nave che approda in un porto del Circondario marittimo di Oristano, prima di lasciare il porto, ha l'obbligo di conferire tutti i rifiuti presenti a bordo a un impianto portuale di raccolta, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del Decreto Legislativo n. 197/2021.

L'operatore delegato dall'Armatore o dal Comandante della nave, l'Agente raccomandatario o il Comandante della nave comunica all'Autorità Marittima, prima della partenza o non appena riceve la ricevuta di conferimento dei rifiuti (Allegato 3), le informazioni in essa riportate attraverso l'utilizzo della piattaforma NMSW-PMIS ovvero a mezzo PEC itgos.nsw@guardiacostiera.gov.it in caso di malfunzionamento del citato sistema informatico.

Fatto salvo l'obbligo di cui al comma 1, una nave può procedere verso il successivo porto di scalo senza aver conferito i rifiuti, previa autorizzazione dell'Autorità Marittima, attraverso la trasmissione della sottoelencata documentazione:

- Presentazione d'istanza con la quale viene richiesta l'autorizzazione a procedere verso il successivo porto di scalo senza aver conferito i rifiuti, come da modello in Allegato 4;
- Trasmissione delle informazioni contenute negli Allegati 2 e 3;
- Dichiarazione sostitutiva con la quale il Comandante della nave attesta la presenza a bordo di una sufficiente capacità di stoccaggio dedicata a tutti i rifiuti che sono stati già accumulati e che saranno accumulati nel corso del viaggio previsto fino al successivo porto di scalo, come da metodo di calcolo di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2022/89 in premessa richiamato (Allegato 5).

Possono richiedere, altresì, l'autorizzazione di cui al precedente comma le navi che abbiano fatto scalo nella zona di ancoraggio solo per meno di 24 ore o in presenza di condizioni meteorologiche avverse.

La documentazione per ottenere l'autorizzazione a procedere verso il successivo porto di scalo senza aver conferito i rifiuti, dovrà essere trasmessa anche per le navi esonerate dall'obbligo di notifica anticipata dei rifiuti di cui al precedente articolo 3, ad esclusione dell'Allegato 2.

Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione a procedere verso il successivo porto di scalo senza aver conferito i rifiuti, nel caso in cui il successivo porto di scalo non sia noto.

Per il rilascio dell'Autorizzazione di cui ai precedenti commi l'Autorità Marittima potrà avvalersi dell'Ufficio

di Sanità Marittima e/o del servizio Consulente Chimico di porto al fine di valutare eventuali problematiche connesse con aspetti igienico/sanitari e di sicurezza.

Articolo 5 **Navi che svolgono servizio di linea**

L'operatore delegato dall'Armatore o dal Comandante della nave, l'Agente raccomandatario o il Comandante della nave in servizio di linea con scali frequenti e regolari può ottenere l'esenzione dagli obblighi relativi alla notifica anticipata dei rifiuti e dal conferimento prima di lasciare il porto, previa presentazione di apposita istanza alla Capitaneria di porto di Oristano corredata dalla sottoelencata documentazione:

- Dichiarazione dell'Armatore/Compagnia di navigazione dal quale si evince che la nave svolge un servizio di linea con scali frequenti e regolari (vds definizioni in Allegato 1);
- Copia del contratto firmato con un'impresa di gestione dei rifiuti presente in un porto di scalo e relative ricevute di conferimento;
- Copia certificato IOPP e relativo supplemento;
- Copia certificato SPPC;
- Copia delle ultime due pagine del Garbage Record Book;
- Copia delle pagine relative agli ultimi 30 giorni dell'Oil record Book – parte I.
- Estratto del Garbage Management Plan dal quale si evince la capacità massima di stoccaggio per ogni singola categoria di rifiuti.

È fatto obbligo all'operatore delegato dall'Armatore o dal Comandante della nave, all'Agente raccomandatario o al Comandante della nave di comunicare tempestivamente ogni variazione di eventuali nuove pianificazioni dei viaggi relativamente ai porti di scalo e alle date previste di approdo. La validità massima dell'esenzione è di un anno dalla data del rilascio, a meno che i motivi alla base del rilascio del certificato non cambino prima di tale data.

Articolo 6 **Sanzioni**

I contravventori alle norme contenute nella presente Ordinanza, ove il fatto non costituisca reato e salvo, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno puniti ai sensi delle disposizioni stabilite dal Codice della navigazione e dal Decreto Legislativo n. 197/2021. Essi saranno, inoltre, ritenuti responsabili dei danni che dalle loro illecite azioni od omissioni dovessero derivare alle persone, cose e/o all'ambiente marino.

Articolo 7 **Disposizioni finali**

La presente Ordinanza entra in vigore alle ore **00:01 del 01 giugno 2022**.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente Ordinanza, l'Ordinanza n. 97/2013 in premessa richiamata è abrogata.

Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare rispettare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/oristano, nonché la diffusione tramite gli organi di informazione.

Santa Giusta, lì (vedasi data gruppo firma)

IL COMANDANTE
C.F.(CP) Matteo GRAGNANI